

LPP Regolamento per la liquidazione parziale

Edizione 2011

The logo for ÖKK, featuring the letters 'ÖKK' in a bold, serif font. The 'Ö' is a dark red color, while the 'KK' are a lighter red color. The logo is set against a white rectangular background.

LPP Regolamento per la liquidazione parziale

Indice/struttura

A. Premesse	2
Generalità	2
Preambolo	2
B. Risoluzione del contratto	2
1. Concetto	2
2. Disdetta	2
3. Valore di riscatto	2
4. Casi di prestazione	2
5. Contratto di affiliazione	2
6. Riserva contributiva del datore di lavoro divenuta inutile	2
C. Liquidazione parziale	2
7. Presupposti	2
8. Obbligo di notifica e accertamento di una liquidazione parziale	2
9. Momento della liquidazione parziale	2
10. Procedura	3
11. Principi del bilancio della liquidazione parziale	3
12. Diritto alle riserve libere	3
13. Diritto collettivo alle riserve tecniche e di fluttuazione del valore	3
14. Disavanzo	3
15. Conto totale	3
16. Trasferimento	3
17. Tasso d'interesse	3
18. Informazione agli assicurati e ai beneficiari di rendite	4
19. Applicazione	4
D. Disposizioni finali	4
20. Modifica e disposizioni complementari	4
21. Casi non regolamentati	4
22. Entrata in vigore	4

A. Premesse

Generalità

Il presente regolamento disciplina la risoluzione di un contratto di affiliazione della Loyalis Fondazione collettiva LPP (nel seguito denominata Fondazione) secondo le disposizioni legali e contrattuali pertinenti e la liquidazione parziale ai sensi dell'art. 23 LFLP e dell'art. 53b e d LPP).

La Fondazione è organizzata come Fondazione collettiva. Di regola la Fondazione non produce e non dispone di riserve libere.

Preambolo

Al momento dell'entrata nella Fondazione occorre comunicare e registrare il grado di copertura della cassa di previdenza.

Eventuali riserve di fluttuazione del valore, riserve tecniche e riserve libere conseguite sono accreditate alle riserve libere della cassa di previdenza.

Qualora la cassa di previdenza presenti una situazione di sottocopertura e la Fondazione sia tenuta a compensare la prestazione d'entrata fino a raggiungere un grado di copertura pari al 100%, tale compensazione graverà sulle riserve libere della cassa di previdenza. Fintanto che le riserve libere della cassa di previdenza registrano un saldo negativo, i capitali di previdenza saranno remunerati al tasso d'interesse minimo secondo la LPP. Le riserve libere con saldo negativo vanno compensate mediante tassi d'interesse supplementari e futuri contributi di risanamento conformemente alla deliberazione della commissione di previdenza. Con riserva di ulteriori provvedimenti di risanamento a livello di Fondazione o di cassa di previdenza, come da decisione del Consiglio di Fondazione. Il datore di lavoro può effettuare il rifinanziamento in qualsiasi momento.

Se all'inizio del contratto la Fondazione presenta una copertura insufficiente, viene accertato l'importo del disavanzo rispetto alla copertura totale in base ai capitali previdenziali fruttati. In caso di liquidazione parziale o di risoluzione del contratto di affiliazione,

si provvede alla compensazione di tale importo. Qualora la copertura dovesse superare il 100%, si procede per analogia.

B Risoluzione del contratto

1. Concetto

1.1. Il contratto di affiliazione è risolto,

- a) se un datore di lavoro affiliato disdice il contratto di affiliazione;
- b) se la Fondazione disdice il contratto di affiliazione;
- c) in caso di liquidazione o fallimento di un datore di lavoro affiliato.

1.2. Se la risoluzione di un contratto di affiliazione comporta una liquidazione parziale ai sensi dell'art. 7, valgono le disposizioni di cui al punto C del presente regolamento.

2. Disdetta

Il contratto di affiliazione può essere risolto solo dopo la durata concordata nel rispetto del termine di disdetta contrattuale alla fine dell'anno civile. Il contratto può essere risolto dalla ditta solo d'intesa con il personale interessato o con la commissione di previdenza. La Fondazione può disdire il contratto di affiliazione qualora la ditta abbia gravemente violato i suoi obblighi in materia di previdenza professionale (fra l'altro anche l'obbligo di notifica o di pagamento). Valgono inoltre le disposizioni del contratto di affiliazione, del regolamento dei costi e di quello dell'organizzazione.

3. Valore di riscatto

In caso di risoluzione del contratto d'affiliazione e di uscita di un datore di lavoro affiliato, la Fondazione provvede a trasferire al nuovo istituto di previdenza gli averi di vecchiaia degli assicurati, i valori in capitale della rendita dei casi di prestazione in corso di cui al punto 4 nonché eventuali conti destinati a favore della cassa di previdenza a titolo di patrimonio speciale quali ad es. riserve contributive del datore di lavoro, riserve libere del saldo conto nonché eventuali ulteriori pretese od obblighi nei confronti della Fondazione nell'ambito della liquidazione parziale conformemente al punto C. In genere la trasmissione del patrimonio avviene sotto forma di prestazione pecuniaria (CHF).

4. Casi di prestazione

In caso di risoluzione del contratto di affiliazione da parte di un datore di lavoro affiliato, le rendite in corso (pensione, rendita per superstiti e d'invalidità) vanno trasmesse al nuovo istituto di previdenza, se non concordato diversamente. In caso di risoluzione del contratto di affiliazione da parte della Fondazione, quest'ultima e il futuro istituto di previdenza devono accordarsi se mantenere i beneficiari di rendite presso la Fondazione oppure se far cambiar loro la cassa previdenziale. In caso di mancato accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati alla Fondazione. Per il computo dei capitali di copertura individuali valgono i principi attuariali della Fondazione al momento della risoluzione del contratto.

5. Contratto d'affiliazione

È fatta riserva di disposizioni derogatorie contenute nei singoli contratti d'affiliazione.

6. Riserva contributiva del datore di lavoro divenuta inutile

Se in caso di risoluzione del contratto esiste una riserva contributiva del datore di lavoro e quest'ultima non può più essere utiliz-

zata in conformità al suo scopo perché il datore di lavoro non impiega più lavoratori da assicurare, tale riserva viene liquidata con la risoluzione del contratto d'affiliazione o con l'uscita dell'ultima persona assicurata e assegnata alle riserve libere della cassa di previdenza.

C Liquidazione parziale

7. Presupposti

7.1. Esistono i presupposti per una liquidazione parziale quando:

- a) per motivi economici, nell'ambito di una riduzione giustificata del personale, il numero degli assicurati di un datore di lavoro affiliato e il capitale previdenziale si riducono del 10% o più, e comunque di almeno 5 assicurati.
- b) come conseguenza di una ristrutturazione per motivi economici di un datore di lavoro affiliato, il numero degli assicurati e il capitale previdenziale vengono interessati nella misura del 10% o più, e comunque di almeno 5 assicurati;
- c) viene risolto il contratto di affiliazione con un datore di lavoro affiliato.

7.2. Esistono i presupposti per una liquidazione parziale anche quando diversi datori di lavoro affiliati non s'impegnano ad adempiere alle condizioni previste dal par. 1 e risolvono il contratto di affiliazione o provocano la sua risoluzione nel corso di un anno civile, comportando la riduzione (assicurati e beneficiari di rendite attivi) di almeno il 10% del capitale previdenziale della Fondazione.

7.3. In caso di liquidazione parziale dovuta a una ristrutturazione economica o a licenziamenti da parte del datore di lavoro e se uscite precedenti di assicurati attivi sono legate strettamente a questa fattispecie a livello oggettivo e temporale, in modo che debbano essere considerate come evento unico, questi assicurati attivi vengono altresì inclusi nell'effettivo di partenza. Si considera un periodo di tempo di 12 mesi. Se la riduzione dell'effettivo avviene nell'arco di un periodo più lungo o più breve, fanno testo i 12 mesi.

7.4. In casi eccezionali il Consiglio di Fondazione può deliberare una liquidazione parziale.

8. Obbligo di notifica e accertamento di una liquidazione parziale

8.1. Il datore di lavoro comunica immediatamente alla Fondazione la riduzione dell'effettivo o la ristrutturazione della sua azienda che potrebbero comportare una liquidazione parziale. Egli mette a disposizione della Fondazione tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.

8.2. L'accertamento per l'esecuzione di una liquidazione parziale di una cassa di previdenza in caso di riduzione del personale o di ristrutturazione dell'azienda spetta alla commissione di previdenza.

9. Momento della liquidazione parziale

Il giorno di riferimento della liquidazione parziale è il 31 dicembre dell'anno di uscita. L'anno di uscita è considerato quello in cui la maggioranza degli assicurati interessati dalla liquidazione parziale lascia la Fondazione. In casi eccezionali e giustificati il Consiglio di Fondazione può scegliere un'altra data in deroga alla data effettiva di uscita delle persone assicurate. A questo scopo, in tale data viene effettuato nuovamente il calcolo del grado di copertura.

10. Procedura

10.1. La Fondazione determina le riserve libere o il disavanzo da assegnare e stabilisce l'importo di un eventuale pagamento in acconto.

10.2. La Fondazione informa gli assicurati e i beneficiari di rendita di cui al punto 18.

10.3. La Fondazione concede ai destinatari un termine di 30 giorni per prendere visione della documentazione di cui al punto 18 par. 1 ed eventualmente per sollevare opposizione. Alla scadenza del termine questi vengono informati di tutte le opposizioni sollevate e della risoluzione. Le persone interessate possono sollevare opposizione all'autorità di vigilanza entro 30 giorni.

11. Principi del bilancio della liquidazione parziale

11.1. Costituisce il fondamento per la definizione delle riserve libere o di un eventuale disavanzo il bilancio commerciale secondo lo Swiss GAAP FER 26. La costituzione delle riserve e delle riserve di fluttuazione si attiene al regolamento qui emanato allo scopo.

11.2. Il disavanzo corrisponde alla differenza negativa tra gli attivi di bilancio e il capitale di previdenza attuariale necessario (ai sensi dell'art. 44 OPP2).

11.3. Qualora cambiamenti importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno di riferimento della liquidazione parziale e della trasmissione delle riserve libere dovessero alterare di più di 5 punti percentuali il grado di copertura, occorrerà adeguare di conseguenza eventuali riserve, riserve di fluttuazione del valore, riserve libere da assegnare e il disavanzo attuariale.

12. Diritto alle riserve libere

12.1. In presenza di riserve della Fondazione come previsto al punto 11 par. 1 costituite dal collettivo in uscita, esse vengono stabilite in punti percentuali delle prestazioni d'uscita e dei capitali di copertura dei beneficiari di rendite. Prestazioni d'entrata, acquisti e pagamenti conseguiti negli ultimi due anni a seguito di un divorzio o di una promozione della proprietà d'abitazioni non sono tenuti in considerazione per il computo della quota delle riserve libere.

12.2. Per la ripartizione individuale della quota destinata agli assicurati attivi si procede secondo una chiave di ripartizione che tenga conto pariteticamente degli anni di contribuzione e degli averi di vecchiaia. La ripartizione va realizzata secondo il principio della proporzionalità. Per aumentare le rendite dei beneficiari di rendita, la ripartizione avviene proporzionalmente al capitale di copertura. Le prestazioni sono comprese per analogia con il punto 12 par. 1.

12.3. Se un gruppo di assicurati si affilia a un'altra cassa di previdenza (uscita collettiva), le riserve libere vengono trasferite collettivamente. Negli altri casi le riserve libere vengono generalmente trasferite individualmente.

13. Diritto collettivo a riserve tecniche e di fluttuazione del valore

13.1. Se più assicurati aderiscono collettivamente a una nuova cassa di previdenza (uscita collettiva), oltre alla quota di riserve libere hanno diritto in misura proporzionale alle riserve tecniche e di fluttuazione del valore, nella misura in cui siano state create dal collettivo uscente. Il diritto alle riserve attuariali sussiste soltanto nella misura in cui siano trasferiti i rischi.

13.2. La quota delle riserve tecniche e delle riserve di fluttuazione del valore è calcolata secondo i criteri per il calcolo dell'effettivo complessivo, tenendo conto dei rischi effettivi trasmessi. La quota massima delle riserve tecniche e di fluttuazione del valore corrisponde tuttavia all'importo proporzionale dell'effettivo complessivo. Il diritto alle riserve tecniche e di fluttuazione del valore è ridotto se al momento dell'adesione collettiva non vi è stato alcun acquisto integrale delle riserve tecniche e di fluttuazione del valore. Tale deduzione diminuisce del 20% dopo 6 anni dalla data di affiliazione. Dopo ogni anno di affiliazione la riduzione diminuisce di un ulteriore 20%. Trascorsi 10 anni, non viene effettuata più alcuna riduzione.

13.3. Vi è uscita collettiva se almeno 5 assicurati escono collettivamente e si affiliano come gruppo a un'altra cassa di previdenza.

13.4. Non sussiste alcun diritto collettivo alle riserve tecniche e di fluttuazione se la liquidazione parziale è stata determinata dal gruppo uscente. La risoluzione del contratto di affiliazione non è contemplata come causa.

14. Disavanzo

14.1. Qualora si verificasse un disavanzo nel bilancio attuariale della liquidazione parziale della Fondazione ai sensi del punto 11 par. 2, tale disavanzo viene stabilito in punti percentuali delle prestazioni d'uscita e dei capitali di copertura dei beneficiari di rendita. Tale disavanzo viene detratto dalla prestazione d'uscita dei singoli assicurati uscenti, nella misura in cui venga però garantito l'aver di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP. La partecipazione individuale al disavanzo corrisponde al rapporto tra la sottocopertura e la somma delle prestazioni d'uscita secondo il bilancio della liquidazione parziale moltiplicato per la prestazione d'uscita. Le prestazioni sono tenute in considerazione per analogia con il punto 12 par. 1.

14.2. Se il pagamento dell'acconto secondo il punto 10 par. 2 era inferiore alla prestazione d'uscita regolamentare dopo la deduzione della partecipazione allo scoperto, viene rimborsata la differenza positiva. In caso contrario, le persone in oggetto dell'effettivo di partenza sono tenute a rimborsare la differenza negativa alla Fondazione.

14.3. Se più assicurati aderiscono come gruppo in una nuova cassa di previdenza (uscita collettiva), il disavanzo può essere trasferito collettivamente, previa autorizzazione della nuova cassa di previdenza.

14.4. In caso di copertura insufficiente del 5% o meno, il disavanzo non è trasferito.

15. Conto totale

I diritti degli assicurati e della cassa di previdenza si fondano sul risultato del calcolo di cui ai punti 12, 13 e 14 nonché sull'eventuale compensazione del grado di copertura della Fondazione (+/- 100%) comunicato all'adesione alla cassa di previdenza.

16. Trasferimento

In genere la trasmissione del patrimonio avviene sotto forma di prestazione pecuniaria (CHF). Il trasferimento collettivo dei crediti degli assicurati comporta la conclusione di un accordo di trasferimento.

17. Tasso d'interesse

Nel processo di liquidazione parziale le riserve libere e la quota di riserve tecniche e di fluttuazione del valore sono remunerate a

tasso zero. 30 giorni dopo la conclusione della procedura sono dovuti gli interessi di mora conformemente alla LFLP.

18. Informazione agli assicurati e ai beneficiari di rendita

18.1. La Fondazione informa per iscritto le casse di previdenza interessate dalla liquidazione parziale:

- a) sull'esistenza di una liquidazione parziale e sulla relativa causale;
- b) sulla data (giorno di riferimento) della liquidazione parziale;
- c) sul totale delle riserve libere o del disavanzo;
- d) sull'effettivo di partenza e sulla chiave di ripartizione;
- e) eventualmente sull'importo in franchi svizzeri assegnato o dedotto alla persona in questione;
- f) sull'ammontare e sulla composizione di eventuali riserve tecniche e riserve di fluttuazione del valore versate collettivamente;
- g) sulla forma dei versamenti (individuali o collettivi);
- h) sulla possibilità di ricorso presso il Consiglio di Fondazione e sul diritto di ricorso nei confronti dell'autorità di vigilanza.

18.2. La cassa di previdenza affiliata è tenuta a trasmettere entro 7 giorni le informazioni di cui al par. 1 a tutti gli assicurati e ai beneficiari di rendite interessati.

18.3. Su richiesta, gli assicurati e i beneficiari di rendite possono consultare i relativi documenti presso la Fondazione, sempre che non vi siano impedimenti legati alla protezione dei dati.

18.4. Se è stata presentata la richiesta di una liquidazione parziale, respinta in seguito all'esame dei fatti, la Fondazione informa i richiedenti per iscritto sul rifiuto e sui loro diritti secondo il par. 1 lett. h.

19. Applicazione

Il piano di ripartizione è esecutivo solo una volta passato in giudicato. Si considera giuridicamente valido se:

- a) non sono state sollevate opposizioni; oppure
- b) tutte le opposizioni sono state risolte concordemente, ovvero nessuna delle persone interessate si è rivolta all'autorità di vigilanza nel termine fissato di 30 giorni; oppure
- c) i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione sono stati giudicati giuridicamente validi dall'autorità di vigilanza (disposizione).

B. Disposizioni finali

20. Modifica e disposizioni complementari

Il Consiglio di Fondazione può modificare in qualsiasi momento questo regolamento nel quadro delle disposizioni legali e dello scopo della Fondazione. Le modifiche devono essere sottoposte per approvazione all'autorità di vigilanza.

21. Casi non regolamentati

I casi non disciplinati espressamente da questo regolamento sono risolti dalla Fondazione per analogia con altri casi, in osservanza delle prescrizioni di legge.

22. Entrata in vigore

Questo regolamento è stato approvato dal Consiglio di Fondazione il 29.10.2010 ed entra in vigore il 01.01.2011 con riserva di autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

ÖKK

PUNTI SUL SICURO CON ÖKK

0800 822 022

OFFERTA ONLINE

www.oekk.ch

MAIL

unternehmen@oekk.ch